

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pignoramento presso terzi, indicazione del credito per il quale si procede, elenco dettagliato delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, legittimità

Sebbene il [pignoramento](#) diretto di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al [pignoramento presso terzi](#) con conseguente applicazione, con riguardo a tale atto, dell'art. 543 c.p.c., che impone l'indicazione nell'atto di pignoramento del credito per il quale si procede, deve ritenersi legittimo, sotto questo profilo, il pignoramento che riporti un elenco dettagliato delle [cartelle di pagamento](#) e degli avvisi di addebito previamente notificati e alle quali rimanda per la conoscenza dettagliata delle singole partite per le quali la misura del pignoramento viene attuata. In ragione di tanto il pignoramento va ritenuto esaurientemente indicativo dei crediti per cui è iniziata la procedura esecutiva senza necessità (in quanto non prevista dalla normativa specificamente applicabile) né dell'allegazione delle predette cartelle di pagamento e avvisi di addebito né di ulteriore e più dettagliata motivazione.

NDR: in argomento Cass. 26519/2017.

Tribunale di Bari, sentenza del 18.5.2023

...omissis...

La contestazione di impignorabilità delle somme accreditate mensilmente presso il terzo Poste Italiane s.p.a. come sollevata non è fondata.

Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, non risulta applicabile alla fattispecie in argomento l'art. 72 ter D.P.R. 602/73 in quanto tale ultimo precetto riguarda solo "le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento" e, quindi, non le pensioni.

Per contro, ai crediti pensionistici resta applicabile l'art. 545 c.p.c. che, al comma VII e nella versione *ratione temporis* vigente (vale a dire anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21-bis d.l. 9 agosto 2022, n. 115 conv. con modif. in l. 21 settembre 2022, n. 142), statuisce in linea generale che: Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge ossia nei limiti di 1/5 come infatti stabilito dal precedente comma IV (e salvo che non si sia al cospetto di pignoramento simultaneo di cui al comma V, comunque non sussistente nella presente fattispecie).

Lo stesso art. 545 c.p.c., al comma VIII, pone poi una disposizione specifica per i casi (come quello oggetto di causa) in cui le somme pagate a titolo di pensione siano accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore e quindi statuisce che: Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge [e cioè nella presente fattispecie nei limiti di 1/5 n.d.r.]. Infine, l'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c. prevede che il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Orbene, nella presente fattispecie - in cui si applicano le specifiche disposizioni di cui al comma VIII dell'art. 545 c.p.c. a fronte dell'accredito su libretto postale intestato alla parte ricorrente - nessuna violazione della disposizione in argomento può ritenersi sussistente circa gli accrediti intervenuti prima del pignoramento in quanto parte ricorrente non ha documentato né il quantum del rateo di pensione né il quantum delle somme effettivamente presenti sul libretto a quell'epoca.

In relazione alle somme accreditate sul libretto postale a titolo di pensione successivamente al pignoramento (in relazione a cui la pignorabilità deve essere operata in relazione all'importo eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e nei limiti di 1/5) alcuna doglianza risulta mossa dall'opponente.

Infondata è la contestazione sollevata dalla parte ricorrente in ordine all'asserita inapplicabilità delle forme di cui all'art. 72 bis D.P.R. 702/1963 a fronte della natura delle somme oggetto di pignoramento (appunto, ratei pensionistici). Contrariamente a quanto paventato dalla ricorrente, l'art. 72 bis appena citato non è applicabile allorché si azionino in via esecutiva crediti afferenti a pensioni ("Salvo che per i crediti pensionistici") mentre nella fattispecie oggetto di causa sono azionati esecutivamente crediti contributivi.

Ancora infondata è la contestazione di illegittimità del pignoramento in quanto notificato direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta e non attraverso i soggetti abilitati di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973.

In proposito va osservato che ai sensi dell'art. 49, comma 2, D.P.R. 602/1973: Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di

esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.

Orbene, ai sensi dell'art. 26 appena citato la cartella può essere notificata anche in via diretta dagli ufficiali della riscossione nelle forme previste dalla legge.

Con riguardo, poi, alla dedotta illegittimità della notifica eseguita mediante operatore postale privato va osservato che l'art. 4 del d. lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale (espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, da Poste Italiane S.p.A.), includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

Alla predetta Direttiva del 1997 è, poi, seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con il D.Lgs. n. 58/2011, che ha modificato (con decorrenza dal 30.4.2011) l'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, limitando l'affidamento in esclusiva al “fornitore del servizio universale” (ossia Poste Italiane S.p.A.) unicamente a: “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Tale norma è stata successivamente abrogata (con decorrenza dal 10.9.2017), dall'art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124/2017, che ha conseguentemente soppresso definitivamente l'attribuzione in via esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201, D.Lgs. n. 285/1992.

Anche nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, nella sua ultima versione prima della richiamata abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente la riserva della notifica a mezzo posta a Poste Italiane S.p.A., nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi postali previsto dalla Direttiva 97/67/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 261/1999, e, successivamente, dalla Direttiva 2008/6/CE, recepita dal D.Lgs. n. 58/2011, limitandola ai soli atti giudiziari, oltre che a quelli relativi alle violazioni del Codice della Strada.

Tale indirizzo restrittivo è stato segnatamente seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, in tema di notifica delle ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n. 689/1981, hanno escluso l'applicabilità della riserva in favore del fornitore del servizio postale universale prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999 alla notifica tali provvedimenti, osservando come, a prescindere dal riferimento alle modalità di notifica di cui alla legge n. 890/1982 - contenuto, per le ordinanze-ingiunzione, nell'art. 18, legge n. 689/1981 - “decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza- ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo... e non già giudiziario, e non concerne violazioni del Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata” (Cass., SS.UU., 26.3.2019, n. 8416).

Non trattandosi, pertanto, nel caso che occupa, né di atto giudiziario né di verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, non può ritenersi applicabile la riserva prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, vigente *ratione temporis* (ossia nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 58/2011).

È stato, del resto, anche chiarito che, sempre nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, prima della sua abrogazione, la notifica di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non già inesistente, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva 2008/6/CE è prevista la possibilità di tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri una oggettiva giustificazione ostativa (l'astratta compatibilità di tale notifica col complessivo sistema normativo esclude quindi che si possa parlare di inesistenza); ne discende che detta nullità viene sanata per raggiungimento dello scopo

allorquando la parte destinataria della notifica si costituisca in giudizio (Cass., SS.UU., 10.1.2020, n. 299).

La notifica del pignoramento è quindi legittima.

Parimenti infondata è la contestazione inerente all'asserita mancata indicazione dei crediti per cui si procede esecutivamente all'interno del pignoramento.

Difatti, sebbene il pignoramento diretto di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al pignoramento presso terzi con conseguente applicazione, con riguardo a tale atto, dell'art. 543 c.p.c. che, appunto, impone l'indicazione nell'atto di pignoramento del credito per il quale si procede (si veda in proposito Cass. civ, Sez. III, 26519/2017) deve ritenersi legittimo, sotto questo profilo, il pignoramento che riporti un elenco dettagliato delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito previamente notificati e alle quali rimanda per la conoscenza dettagliata delle singole partite per le quali la misura del pignoramento viene attuata.

In ragione di tanto il pignoramento va ritenuto esaurientemente indicativo dei crediti per cui è iniziata la procedura esecutiva senza necessità (in quanto non prevista dalla normativa specificamente applicabile) né dell'allegazione delle predette cartelle di pagamento e avvisi di addebito né di ulteriore e più dettagliata motivazione.

Sulla base di tutto quanto innanzi il pignoramento notificato deve essere ritenuto regolare.

Tutte le restanti questioni risultano assorbite.

In virtù di tutto quanto innanzi, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione ai contributi relativi agli anni 1993 (2°, 3° e 4° trimestre), 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 e relative somme aggiuntive come raffigurati all'interno della cartella di pagamento *omissis* dovendo ritenersi sussistenti tutti i restanti crediti raffigurati nella cartella da ultimo citata.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione ai soli contributi relativi agli anni *omissis*; rigetta tutte le restanti domande; compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
